



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE N. 634 DEL 24/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI FANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: E33I19000050001 - CUI L00127440410201900079. CIG n 82533217F1 - Numero gara 7723246</b>
-----------------	--

### IL DIRIGENTE

#### .VISTO/A

- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e integrato con il Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 10/05/2010;
- la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- il Provvedimento Sindacale n° 02 del 20/01/2018 con cui si nomina il Dott. Ing. Sorbini Sandro quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01 febbraio 2018 per anni 3, salvo ulteriori proroghe;
- la delibera di Consiglio Comunale n.190 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - GIA' APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM. n.440 DEL 19.11.2019 – I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n.191 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera GM n.33 del 30.01.2020 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022, PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”;
- il Provvedimento Sindacale n° 02 del 20/01/2018 con cui si nomina il Dott. Ing. Sorbini Sandro quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01 febbraio 2018 per anni 3, salvo ulteriori proroghe;
- il Provvedimento n. 430 del 28.02.2019 il Dirigente LL.PP. con la quale viene prorogato l'incarico di posizione organizzativa relativamente alla P.O. Lavori Pubblici al Dott. Ing. Federico Fabbri con decorrenza 01.03.2019 fino al 29.02.2020;

#### PREMESSO CHE:

- è stata sottoscritta la Convenzione, Reg. 3868 del 01/12/2017 per la realizzazione della Caserma- distaccamento dei Vigili del Fuoco da ubicarsi in località Chiaruccia del Comune di Fano, Reg. Uff. U.0035049.01-12-2017, tra il Comune di Fano, il Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile e l' Agenzia del Demanio, che prevede, tra l'altro:

- l'attribuzione al Comune di Fano di tutte le attività e le funzioni proprie della Stazione Unica Appaltante relative all'intervento di che trattasi, e precisamente: la progettazione esecutiva dell'opera, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori e l'esecuzione dell'intervento;

- che i relativi pagamenti saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, direttamente dal Ministero



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI

dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, giuste note, integrative della Convenzione, identificate con P.G. n. 90443 del 20.12.2018 e P.G. n. 3300 del 16.01.2020;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 17/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI FANO CUP: E33I19000050001 - CUI L00127440410201900079, per un importo progettuale complessivo di € **2.135.000,00**;

- la copertura finanziaria del suddetto quadro economico, pari ad € 2.135.000,00 è garantita con le risorse stanziare con la richiamata Convenzione per la realizzazione distacco dei Vigili del Fuoco presso Fano (PU) Reg. Off. U.0035049.01-12-2017, così come integrata dalle note ministeriali identificate con P.G. n. 90443 del 20.12.2018 e P.G. n. 3300 del 16.01.2020;

- la realizzazione dell'investimento non comporta maggiori spese di gestione per il Comune di Fano in quanto queste saranno a carico Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

- il presente progetto è inserito nel piano triennale opere pubbliche 2020-2022 annualità 2020 ed è così codificato: CUP E33I19000050001 - CUI L00127440410201900079;

- il presente progetto è stato validato dal RUP, previa verifica da parte del M.I.T.- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria – Sede Coordinata di Ancona - Dott. Ing. **Salvino Matarazzo** e Dott. Ing. **Francesco Valenza**, verbale datato 11.10.2019, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 c. 6 e c. 8 del D.Lgs 50/2016 in data 06/11/2019 P.G. 83170 e con successivo ulteriore atto del Prot. 0021485-24/03/2020 (allegato alla presente);

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dott. Ing. Sandro Sorbini;

**RILEVATO CHE** è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto approvati con la deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra;

**Ritenuto** di aggiudicare il contratto pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del Dlgs 50/2016, scegliendo come criterio quello della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

**Ritenuto** che il ricorso all'affidamento mediante procedura aperta risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini.

**Ritenuto** altresì di prevedere che al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 ultimo periodo), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

**Rilevato**, ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, che l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, visto l'art. 51, comma 1 del codice, lo stesso già rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni e funzionalità e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

**DATO ATTO** che è necessario rettificare e integrare il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), il Quadro Economico di Progetto (QE) e lo Schema di Contratto (SC), approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 17/01/2020 in relazione alla categoria delle lavorazioni, correggere refusi e aggiornare il limite al subappalto del 40% dell'importo complessivo del contratto previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI

## Vista/o

- la sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che ha stabilito la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto del 30 per cento di cui all'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

- visto il Comunicato Presidente A.N.AC. 23/10/2019 nel quale si afferma che nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l'attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnala, fra le altre cose che il paragrafo 9 "Subappalto", (pag. 22), non è conforme all'art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, ritenendo quindi valido il suddetto limite del 40 per cento;

- visto l'Atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019 dell'ANAC nel quale si evidenzia come la Corte di Giustizia, pur stabilendo la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto, non sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere illimitatamente al subappalto e che, in ogni caso viene in rilievo la questione di un eventuale subappalto del 100% delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero di una parte talmente rilevante di esse che, di fatto, la commessa possa venire svolta sostanzialmente da terzi e non dal soggetto aggiudicatario;

- considerato che l'art. 71 della Direttiva, così come il previgente art. 25 della direttiva 2004/18/CE, prevede che nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice possa chiedere o possa essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta "le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi", nonché i subappaltatori proposti;

**Valutato**, inoltre, che la potenziale presenza nella fase esecutiva, per un appalto di lavori come quello in oggetto, di molteplici addetti appartenenti a svariati subappaltatori potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure di tutela del lavoro e che, conseguentemente anche ragioni di sicurezza inducono a ritenere opportuno porre una limitazione al subappalto;

**RITENUTO** pertanto, nelle more di un intervento legislativo che adegui l'ordinamento interno alla sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), di mantenere per il presente appalto **il limite al subappalto del 40% dell'importo complessivo del contratto** previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

**DATO ATTO** altresì che il valore dei lavori da affidare in appalto è indicato nella sottostante tabella:

Lavori soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso			Totale importo a base contrattuale
Lavori <b>acorpo</b> a base d'asta	Oneri della sicurezza inclusi	Oneri della sicurezza aggiuntivi a corpo	Lavori in economia	
€ 1.747.577,39	€ 54.048,79	€ 5.114,00	€ 28.507,12	€ 1.835.247,30

- che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la seguente:

Categoria D.P.R. 207/2010	lavorazione	Classifica	Qualificaz. obbligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	III	SI	€799.815,10	43,58%	prevalente	Si - Max 40% imp. contrattuale



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI

OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	II	SI	€484.537,47	26,40%	scorporabile	Si – Max 40%imp. contrattuale
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	II	SI	€376.879,05	20,54%	scorporabile	Si – Max 30% imp. categoria
OS18B	COMPONENTI PER FACCIAE CONTINUE.	I	SI	€174.015,68	9,48%	scorporabile	Si – Max 40% imp. contrattuale
	Totale			€1.835.247,30	100,00%		

- l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924;

- saranno escluse le offerte in aumento;

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI FANO CUP: E33I19000050001 - CUI L00127440410201900079 e sarà stipulato a corpo, da stipularsi in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;

- per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'ulteriore documentazione parte integrante del progetto esecutivo approvato;

-di assoggettare il contratto alla seguente normativa:

- Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

- trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del D. L. 6 luglio 2012, n. 95);

**VISTO** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

**VISTO** il D.L. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019 "Sblocca Cantieri"

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sotto la soglia comunitaria;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- l'articolo 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del richiamato D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori  
Determinazione numero 634 del 24/03/2020 pag. 4



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI

Pubblici, per quanto tuttora vigente;

**VISTO** l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) :

- il Comune di Fano, Ente Capofila, con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014 , e successiva deliberazione del C.C. n. 140 del 19/09/2018 ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza, con Ente Capofila il comune di Fano;

- tra i gli enti locali aderenti alla CUC si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 18 ottobre 2018 spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO**, di conseguenza di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

**DARE ATTO**, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC , in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso potrà essere riconosciuto solo previa approvazione del regolamento sull'incentivo per funzioni tecniche di cui al richiamato decreto legislativo;

Considerata l'esigenza di **ATTESTARE**:

-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché delle direttive attuative dello stesso;

-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell' art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013 ;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale per il presente procedimento;

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

1. **di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di APPROVARE** il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), il Quadro Economico di Progetto (QE) e lo Schema di Contratto (SC) così come modificati con il presente atto in sostituzione degli stessi approvati con la Delibera di Giunta n. 16 del 17/01/2020;
3. **di DARE ATTO** che le variazioni di cui al punto precedente non comportano modifiche dell'importo progettuale dei lavori
4. **di DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI

5. **di PROCEDERE** alla definizione del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori relativo all'intervento "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI FANO CUP: E33I19000050001 - CUI L00127440410201900079", per l'importo complessivo di euro 1.835.247,30 di cui € 1.747.577,39 per lavori a corpo base d'asta soggetti a ribasso e € 54.048,79 per oneri della sicurezza, € 5.114,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza e € 28.507,12 per lavori in economia, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati;
6. **di DARE ATTO** che l'appaltatore dovrà essere selezionato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3, 4, 5 e 6, sulla base degli elementi di valutazione/criteri motivazionali/coefficienti ponderali riportati nel Capitolato speciale di appalto;
7. **di STABILIRE** che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
  - l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto;
  - il contratto sarà stipulato interamente a corpo;
  - il contratto sarà stipulato a corpo in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
  - che nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
  - di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- Di prevedere che al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 ultimo periodo), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
8. **di DARE ATTO** che:
- l'intervento di che trattasi dell'importo progettuale complessivo di € 2.135.000,00 I.V.A. è inserito nel piano triennale – cronoprogramma degli investimenti 2020/2022, con codice CUP E33I19000050001, CUI L00127440410201900079, **CIG n82533217F1 - Numero gara 7723246**
  - il finanziamento dell'opera in questione è garantita con le risorse stanziare con la Convenzione per la realizzazione distacco dei Vigili del Fuoco presso Fano (PU) Reg. Uff. U.0035049.01-12-2017 stipulata tra Comune di Fano, Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile e Agenzia del Demanio, così come integrata dalla nota ministeriale identificata con P.G. n. 90443 del 20.12.2018 e P.G. n. 3300 del 16.01.2020;
9. **di ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
10. **di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Ing. Sandro Sorbini, dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici del Comune di Fano;
11. **di DARE MANDATO** alla C.U.C./Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e di apportare le eventuali modifiche necessarie al regolare svolgimento delle procedure di gara;
12. **di DARE ATTO**, ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della C.U.C., in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla C.U.C., il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso potrà essere riconosciuto solo previa approvazione del regolamento sull'incentivo per funzioni tecniche di cui al richiamato decreto legislativo;
13. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI

presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo istituzionale [www.comune.fano.pu.it](http://www.comune.fano.pu.it)”.

*La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.*

## IL DIRIGENTE / LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI  
SORBINI SANDRO

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*